

BGer 1C_539/2018 vom 24. Oktober 2018

Bundesgericht, 2018-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_539_2018

FR: TF 1C_539/2018 du 24 octobre 2018

IT: TF 1C_539/2018 del 24 ottobre 2018

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).

E. 1.2

Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).

E. 1.3

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Secondo l' art. 109 cpv. 1 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi sottoposti alle esigenze dell' art. 84 LTF

E. 2

Il ricorrente sostiene, a torto come si vedrà, che si sarebbe in presenza di una questione di principio, perché si tratterebbe di sapere se il MPC sia autorizzato a trasmettere la documentazione bancaria di conti di cui egli è titolare, sebbene dalla rogatoria non risulterebbe ch'egli sia la persona toccata dalle richieste estere. Il Tribunale federale dovrebbe inoltre esprimersi sulla portata del principio di proporzionalità, poiché, al dire del ricorrente, la CRP avrebbe applicato un'unica via interpretativa, non considerando asserite, ma per nulla precisate divergenti linee giurisprudenziali.

Ora, contrariamente al generico assunto ricorsuale, la CRP ha rettamente applicato il principio di proporzionalità, in particolare quello della cosiddetta utilità potenziale, senza

scostarsi dalla relativa giurisprudenza. Al riguardo osservato che il procedimento penale brasiliano è aperto anche nei confronti del ricorrente, essa ha anche e compiutamente esposto perché le relazioni bancarie litigiose sono connesse con le richieste oggetto della rogatoria e utili per far progredire il procedimento penale estero, argomenti con i quali il ricorrente, disattendendo peraltro il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF ; DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368), non si confronta.

E. 3

Ne segue che, non trattandosi di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

L'emaneazione della sentenza di merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, effetto peraltro previsto per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.